



Allegato al contratto

Orticolto / Orticoltore AFC (incl. focus agricoltura biologica) e
Addetto alle attività agricole CFP indirizzo professionale colture speciali

1 Parti del contratto di apprendistato

Azienda formatrice	Nome della persona in formazione
<hr/>	<hr/>

Data di firma del contratto: _____

2 Informazioni generali

Le disposizioni che si applicano specificatamente al presente contratto figurano sul retro del presente allegato e nel memorandum cantonale.

3 Indennità (complemento al punto 7 del contratto di apprendistato)

La persona in formazione riceve il salario lordo stabilito nel contratto di apprendistato. Se riceve prestazioni in natura da parte dell'azienda formatrice, queste verranno detratte dal salario lordo. Per la compensazione delle prestazioni in natura valgono gli importi AVS. Solo le prestazioni in natura menzionate qui di seguito possono essere compensate insieme al salario:

Alloggio Colazione Pranzo Cena

¹ Le prestazioni salariali in natura per l'alloggio vengono conteggiate alla persona in formazione anche quando questa non usufruisce dell'alloggio (p. es. ferie, finesettimana non lavorativi, scuola)

4 Formazione in azienda

Nella scelta dell'azienda di formazione devono essere considerati entrambi i metodi di produzione (in campo aperto e in serra) per sviluppare tutte le necessarie competenze professionali (cfr. piano di formazione). (Le imprese sono riconosciute come imprese formatrici dai singoli Cantoni per un periodo di formazione completo o parziale secondo quanto stabilito dai requisiti minimi per le aziende formatrici.)



4.1 Apprendistato come seconda formazione

Completata con successo la prima formazione AFC in qualità di (nome della professione): _____

5 Direttive cantonali specifiche

Qui è possibile inserire ad esempio eventuali disposizioni che figurano nel promemoria cantonale. Si applicano le disposizioni del contratto tipo di lavoro² (CTT) e del CO nella misura in cui non siano disciplinate dal contratto di apprendistato e dall'allegato.

² Nel Cantone del Vallese si applica il contratto collettivo di lavoro.

6 Obblighi della persona in formazione

La persona in formazione si impegna a ottenere la patente di guida per veicoli agricoli a motore (G40 o F) prima dell'inizio dell'apprendistato. (Nota: la patente G40 è necessaria per guidare qualsiasi veicolo agricolo di velocità superiore a 30 km/h)

7 Direttive specifiche dell'azienda di formazione

Qui è possibile menzionare ad esempio regole interne specifiche.

8 Disposizioni legali

8.1 Periodo di prova

Il periodo di prova dura un mese. Può essere prolungato fino a un massimo di tre mesi. Il termine di disdetta contrattuale durante il periodo di prova è di 7 giorni. Il contratto di apprendistato può essere disdetto con effetto immediato in caso di motivi gravi (CO, art. 337). Su richiesta scritta, il periodo di prova può essere eccezionalmente prolungato prima della scadenza fino a un massimo di sei mesi dall'autorità cantonale competente.



1. Doveri del formatore/della formatrice

- 1.1 Il formatore/la formatrice ha il dovere di provvedere al benessere fisico, intellettuale e morale della persona in formazione e di formarla in modo coscienzioso e comprensivo, conformemente al piano di formazione. Gli altri doveri del formatore/della formatrice sono elencati nell'ordinanza sulla formazione.
- 1.2 In caso di accordo corrispondente,
- il formatore/la formatrice fornisce vitto sano e di buona qualità
 - e/o mette a disposizione un alloggio (se possibile una camera singola)
 - il formatore/la formatrice si impegna ad accogliere la persona in formazione all'interno della famiglia
 - il formatore/la formatrice si impegna a pulire gli indumenti da lavoro della persona in formazione senza alcun compenso.

2. Obblighi della persona in formazione

- 2.1 La persona in formazione ha il dovere di osservare le direttive del formatore/della formatrice o del suo rappresentante al meglio delle sue conoscenze e possibilità, di eseguire i lavori che le vengono affidati in modo coscienzioso e di giustificare la fiducia che le viene accordata.
- 2.2 La persona in formazione deve trattare con cura le piante, gli animali e gli alimenti, le macchine e gli impianti messi a sua disposizione per l'apprendimento della professione.
- 2.3 La persona in formazione deve rispettare l'ordine vigente nell'azienda di formazione.
- 2.4 La persona in formazione deve dar prova di discrezione quando ciò è necessario per tutelare gli interessi legittimi del formatore e della sua famiglia.
- 2.5 Il rappresentante legale della persona in formazione sostiene il formatore/la formatrice nel suo compito e opera a favore di una buona intesa tra il formatore e la persona in formazione.

3. Orari di lavoro, giorni festivi, ferie e indennità

A questo contratto si applicano le disposizioni del contratto tipo di lavoro (CTT*) ed eventuali altre disposizioni in vigore nel Cantone in materia di orario di lavoro, giorni festivi, ferie e indennità. I dettagli relativi al CTT sono disciplinati nel promemoria cantonale.

4. Salario

La persona in formazione riceve un salario lordo regolamentato dalle direttive dell'associazione professionale in base alle prestazioni fornite. Da questo vengono detratti le prestazioni in natura fornite dall'impresa formatrice e i contributi previdenziali dovuti dalla persona in formazione. Il salario, inclusi eventuali compensi supplementari, deve essere versato alla fine del mese.

La persona in formazione ha diritto a un conteggio salariale al più tardi al momento del pagamento dello stesso. Il conteggio salariale comprende anche un controllo delle ore supplementari, dei giorni festivi e delle ferie.

5. Assicurazioni

Si applicano le norme del contratto tipo di lavoro (CTT*) ed eventuali altre disposizioni in vigore nel Cantone. I dettagli relativi al CCT sono disciplinati nel promemoria cantonale.

6. Protezione dei giovani, protezione delle donne incinte e delle madri che allattano, sicurezza sul lavoro e igiene del lavoro

- 6.1 Si applicano le disposizioni relative alla protezione delle donne incinte e delle madri che allattano della legge sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro RS 822.11).
- 6.2 Si applicano le disposizioni relative all'età minima della legge sul lavoro.
- 6.3 Il formatore/La formatrice ha il dovere di attuare le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute secondo il piano di formazione stabilito dall'ordinanza sulla formazione professionale di base delle professioni nel campo professionale «agricoltura», allegato 2. La persona in formazione è tenuta a rispettare e promuovere queste misure.
- 6.4 Il formatore/la formatrice ha il dovere di rispettare le prescrizioni relative al ricorso a medici del lavoro e altri specialisti della sicurezza sul lavoro conformemente alla direttiva CFST 6508 sulla sicurezza sul lavoro. Si consiglia di affiliare l'azienda a una soluzione di ramo.

7. Scuola professionale, corsi interaziendali, servizio militare

- 7.1 Il tempo trascorso alla scuola professionale e ai corsi interaziendali è equiparato al tempo di lavoro. Il tempo di spostamento non può essere conteggiato come tempo di lavoro.
- 7.2 Il formatore/la formatrice deve liberare la persona in formazione senza trattenere parte del suo salario affinché possa seguire i corsi interaziendali e la scuola professionale.
- 7.3 Le spese (comprese le spese di viaggio e i mezzi didattici) relative alla scuola e alle escursioni sono a carico della persona in formazione.
- 7.4 L'autorità cantonale competente deve essere informata in caso di assenza prolungata della persona in formazione per malattia, infortunio, servizio militare (ad eccezione dei corsi di ripetizione) o per altri motivi.

8. Controversie

Le parti convengono che le controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto di apprendistato sono sottoposte all'autorità cantonale competente. Quest'ultima cerca di trovare una soluzione e un accordo tra le parti. Il ricorso alla giurisdizione competente rimane riservato in caso di disaccordo sul tentativo di conciliazione.



9. Risoluzione del contratto di apprendistato

- 9.1 Una volta terminato il periodo di prova, la risoluzione anticipata del contratto di apprendistato è possibile solo per giusti motivi. Se la persona in formazione non entra in servizio o abbandona improvvisamente il lavoro senza giusti motivi, il formatore/la formatrice ha diritto a un'indennità pari a un quarto del salario mensile. Ha inoltre diritto al risarcimento dei danni supplementari. Per il resto valgono le disposizioni dell'art. 337 CO.
- 9.2 Dopo la cessazione del rapporto di apprendistato, la persona in formazione ha il diritto di esigere un certificato contenente i dati relativi all'apprendistato della sua professione e alla sua durata. Il formatore/la formatrice deve redigere il certificato al più tardi entro il giorno del pagamento dell'ultimo salario.
- 9.3 Ogni risoluzione del contratto di apprendistato deve essere comunicata senza indugio all'autorità cantonale competente e alla scuola professionale.
- 9.4 In caso di cambio di posto di apprendistato da parte dell'apprendista durante l'anno, il salario versato per il tempo trascorso alla scuola professionale, ai corsi interaziendali e durante le vacanze viene ripartito tra le due aziende formatrici in proporzione alla durata del lavoro.
- 9.5 Per le questioni non disciplinate dal contratto di apprendistato si applicano le disposizioni del contratto tipo di lavoro (CTT*) in vigore nel Cantone e del CO.

* Nel Cantone del Vallese si applicano le disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL).

Luogo, data	Luogo, data	Luogo, data
Firma della persona in formazione	Firma del rappresentante legale	Firma del formatore/della formatrice conformemente al contratto di apprendistato

Versione per i contratti di apprendistato a partire dal 2026.